

N. RG. di 09000727
N. Sentenza 163/10
N. Reg. not. reato 08000684

numdecretoopposto
data deposito 17/3/2016
data irrevocabilità:

Comunicato al P.G.:

N. Camp. Pen.:

Redatta scheda il:

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERBANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE DI Verbania

DATA UDIENZA

2/3/2016

Nel procedimento sopra rubricato il Giudice ha pronunciato e pubblicato, in udienza pubblica, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

DAL PUPPO DIEGO

nato a: TRIESTE

il: 25/12/1954

res: Elett. Domic. C/O AVV. BRUNO STEFANETTI PIAZZA TIBALDI 9 DOMODO

difensore di fiducia AVV. BRUNO STEFANETTI DEL FORO DI VERBANIA

di ufficio:

- libero / CONDOTTI -

IMPUTATO

DEL REATO P. E P.

VEDASI FOGLIO ALLEGATO

[Signature]

del reato p. e p. dagli artt. 137 comma 5 D. Lvo 152/2006, perché, quale amministratore delegato di Tessengerlo Italia s.r.l. stabilimento di Pieve Vergonte nonché titolare dello scarico industriale in acque superficiali (Rio Marmazza) di detto stabilimento, effettuava uno scarico di acque reflue industriali in detto corso d'acqua superficiale oltrepassante i limiti imposti con DD n. 118 del 29.3.2004 dalla Provincia del VCO alla lett. B) punto 1 per il cloroformio (1,28 µg/l; limite imposto 0,15 µg/l).

In Pieve V. il 29.5.2007

Conclusioni delle parti

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. dr. F. ARGENTIERI, chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato ascrittogli, e condannarsi il predetto alla pena di mesi 2 di arresto ed € 4.500 di ammenda;

Il Difensore dell'imputato chiede mandarsi assolto il predetto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste o non costituisce reato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto di cui all'imputazione è provato nei suoi estremi materiali, essendo stato accertato il superamento, in relazione alla sostanza (di cui alla Tab. 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 2006 n. 152, alla luce della recente modifica normativa apportata con L. 25.2.2010 n. 36) "cloroformio" (solvente clorurato riconducibile anche al novero dei "composti organici alogenati" di cui al punto 15 della Tab. 5, come chiarito dallo stesso C.T. della Difesa Prof. Pasquon), dei limiti (più restrittivi di quelli di cui alla Tab. 3)) imposti dalla Provincia del V.C.O. con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 29.3.2004, pari a 0,15 µg/l.

Infatti, all'esito del campionamento a piè impianto cloro-soda, in data 29.5.2007, dei reflui industriali dello stabilimento di Pieve Vergonte di Tessengerlo S.r.l., all'esito di uno dei periodici controlli disposti da Arpa Piemonte, le analisi chimiche effettuate hanno posto in luce il superamento dell'indicato limite con riferimento alla sostanza cloroformio, risultato presente in concentrazione pari a 1,28 µg/l (con un'incertezza di +/- 0,56), superiore circa sette volte al limite stabilito dall'autorità amministrativa (cfr. verbale di prelevamento; risultati analisi e deposizione dr. Barberi Guido).

Tuttavia, dall'istruttoria, e in particolare dalla deposizione del C.T. Prof. Pasquon e dai numerosi documenti prodotti dalla Difesa, è emerso come l'indicata sostanza, sicuramente non prodotta dallo stabilimento industriale, nemmeno venga utilizzata nel ciclo produttivo dello stesso né come materia prima né come prodotto intermedio; come anche confermato dal funzionario di Arpa Piemonte, dr. Barberi, sentito in giudizio, la presenza di cloroformio nei reflui dell'azienda è riconducibile alla preesistente contaminazione delle falde da cui vengono attinte le acque di processo, in ragione della natura del sito, ex Enichem, di interesse nazionale, in corso di bonifica

ambientale, e soggetto a monitoraggio da parte del Ministero dell'Ambiente per la pregressa presenza di insediamenti inquinanti.

Tanto premesso, deve allora conseguentemente escludersi la tipicità del fatto materiale, ossia la stessa riconducibilità della condotta accertata nell'ambito del fatto materiale tipico penalmente sanzionato: invero, le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano, a norma dell'art. 108 D.lgs. 2006 n. 152, *"agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche periodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto [...]"*.

Trattasi di disposizione che limita la penale rilevanza del superamento dei limiti tabellari ai soli scarichi contenenti sostanze prodotte ovvero utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento industriale, con riferimento alle quali soltanto il legislatore ha inteso imporre al titolare dello scarico, in funzione della tutela del bene ambiente e della qualità delle acque, l'obbligo di attivarsi allo scopo di mantenere le concentrazioni nei reflui al di sotto di un certo limite; nel caso in esame, per converso, la preesistente contaminazione dei pozzi da cui vengono emunte le acque di processo, senza che lo stabilimento industriale produca o comunque impieghi la sostanza nel ciclo produttivo (per utilizzo dovendo intendersi quello volontario in ragione della tipologia della sostanza e delle necessità produttive, e non già l'impiego meramente occasionale e per così dire necessitato, a causa del preesistente inquinamento delle falde), esclude la stessa tipicità del fatto ascritto all'odierno imputato.

Per le illustrate ragioni, Dal Puppo Diego dev'essere mandato assolto dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto-reato.

p.q.m.

Visto l'art. 530 c.p.

assolve

DAL PUPPO Diego dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Verbania, 2.3.2010

Il giudice

(dr. Rosa Maria Fornelli)

Sentenza depositata in cancelleria il

17/3/2010

Il Cancelliere B3
Antonella Agnesina